

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 51402 DI REPERTORIO E AL N. 23306 DI
RACCOLTA
STATUTO
"FONDAZIONE SANTA LUCIA ETS"**

Articolo 1

Costituzione- Denominazione- Disciplina

1) È costituita per volontà dei fondatori Fabio Fabbro e del figlio Mirko Fabbro, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, una Fondazione denominata "FONDAZIONE SANTA LUCIA ETS", che assume la forma giuridica di fondazione.

2) In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3) La fondazione ha sede legale nel comune di Medesano (PR). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirate ai valori umani e cristiani con attenzione prioritaria al disagio minorile, alle difficoltà della famiglia ed al rispetto dell'ambiente.

Articolo 3

Attività di interesse generale

La Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto (con riferimento alle corrispondenti lettere di elenco nell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

- a) organizzare e sostenere come iniziativa prioritaria e prevalente la istituzione, la promozione, la gestione o il sostegno di centri, progetti, servizi, laboratori, strutture a carattere residenziale e diurno in favore di persone in situazione di svantaggio abbinabili di specifiche forme di prestazioni socio assistenziali e in condizione, a giudizio di esperti del settore, di acquisire il necessario grado di formazione professionale e di autonomia operativa per un loro adeguato inserimento sociale e in attività lavorative;
- b) organizzare e sostenere interventi finalizzati alla nascita di progetti ed esperienze di vita familiare aperta al dialogo, alla solidarietà, all'accoglienza, tutelandone la specificità, la sovranità ed i valori etici, nonché accompagnare e sostenere le famiglie che si attivano in progetti di accoglienza in favore di persone in difficoltà;
- c) organizzare e sostenere comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali atti a favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare un ambiente di vita adeguato alla persona in situazione di disagio priva, anche temporaneamente, di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria;
- d) istituire o adattare strutture sociali a valenza educativa che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente in situazione di disagio, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa;
- e) promuovere la cura e la riabilitazione della persona in situazione di

disabilità con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le sue abilità e agiscano sulla globalità della situazione di disabilità, coinvolgendo la famiglia e la comunità;

f) sviluppare in tali ambiti l'attività di ricerca scientifica, psicopedagogica e sociale nonché l'attività di formazione e informazione;

g) realizzare, promuovere e sostenere iniziative di imprenditoria sociale, ai sensi di legge; eventuali ampliamenti o riduzioni di forme assistenziali potranno essere decisi dal Consiglio di Amministrazione.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

La Fondazione potrà partecipare anche ad attività ed iniziative poste in essere in collaborazione con imprese sociali e/o cooperative purché rientranti fra le attività di interesse generale previste dal presente articolo.

Il tutto nel rispetto e nei limiti della normativa prevista per gli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Articolo 4

Attività diverse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, nell'esclusivo interesse della Fondazione, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, imprese sociali, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi istituzionali;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi e borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di beni immobili e mobili, materiali

ed immateriali, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. La Fondazione, al fine di attuare le finalità e le attività istituzionali, può ricorrere alla consultazione di esperti, al collegamento con rappresentanti delle famiglie degli assistiti e loro associazioni, con il mondo del volontariato, con il sistema delle politiche e dei servizi sanitari e socio-sanitari, con il mondo della scuola, dell'università e della ricerca, della cooperazione e dell'impresa, a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale. Può inoltre organizzare e/o finanziare forme di cooperazione, anche mediante la costituzione di appositi enti, associazioni e cooperative di lavoro e di servizi.

Articolo. 5

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art.8 D.Lgs.117/17.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori, volontari e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale dei Fondatori costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d) parte di rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- f) avanzi di amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017)
- le entrate di cui alle attività diverse;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano

espressamente destinate al fondo di dotazione;

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;

- le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Qualora risultasse che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 fosse diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Raccolta Fondi:

Con riferimento all'art.7 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art.97 del D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

La Fondazione, ove possibile, potrà inoltre ricercare l'accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo, ad altri finanziamenti europei, nonché ad ogni altra opportunità di finanziamento, pubblica o privata, finalizzati e utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva nei termini di legge il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti dal Comitato Direttivo.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs.

117/2017, dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti.

Articolo 8

Libri sociali obbligatori

La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Presidente.

Articolo 9

Organi sociali

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Direttivo
- l'Organo di Controllo.

Essi durano in carica 5 (cinque) anni, ovvero 3 (tre) anni per l'organo di controllo, e sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto da Consiglieri di diritto e da Consiglieri eletti, complessivamente in numero da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, determinato dal Consiglio di Amministrazione uscente, in sede di rinnovo delle cariche. La carica di Consigliere è a titolo gratuito. Ai fini della nomina di Consigliere si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

Sono Consiglieri con nomina a vita di seguito denominati Consiglieri di diritto:

- 1) il Fondatore Fabio Fabbro, nato a Varese (VA) il 22 settembre 1961;
- 2) la Sig.ra Silvia Fiorini, nata a San Secondo Parmense (PR) il 26 ottobre 1967.

Sono Consiglieri eletti i membri votati dal Consiglio di Amministrazione uscente, scelti con parere favorevole dei Consiglieri di diritto fra persone residenti nel territorio in cui opera la Fondazione, che abbiano particolarmente a cuore finalità e problemi della Fondazione medesima ed abbiano le necessarie competenze.

I Consiglieri eletti durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati.

I Consiglieri di diritto dispongono della facoltà di revocare un Consigliere eletto nel caso fossero rilevati comportamenti atti a recare in una qualsiasi

forma danno alla Fondazione.

In caso di cooptazione, i membri nominati in corso di mandato dal Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso e potranno essere riconfermati.

Sarà dichiarato decaduto da membro del Consiglio di Amministrazione il Consigliere eletto che non partecipi a tre sedute consecutive, salvo che lo stesso non possa giustificare l'assenza per significativi impedimenti di carattere personale.

Al termine del mandato, la nomina di eventuali nuovi candidati Consiglieri, previo parere favorevole dei Consiglieri di diritto, è posta al voto dall'intero consiglio di amministrazione uscente.

Tale modalità riguarda anche l'eventualità in cui, durante il mandato del Consiglio di Amministrazione, venisse meno un Consigliere di diritto o eletto e si dovesse pertanto procedere alla sua sostituzione.

In caso di dimissione o permanente impedimento di entrambi i consiglieri di diritto, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare due Consiglieri necessari a ricoprire i posti vacanti.

Tali Consiglieri rientreranno quindi tra i componenti eletti.

In questo caso, il parere favorevole sui candidati verrà espresso dai tre Consiglieri che hanno maturato maggior presenze in consiglio di amministrazione. In caso di parità di presenze vale la regola del più anziano. In tali circostanze, ossia con il Comitato direttivo composto da soli consiglieri eletti, il diritto di revoca di un consigliere per il quale siano stati rilevati comportamenti atti a recare in una qualsiasi forma danno alla Fondazione, spetta all'organo di controllo.

I nominativi dei candidati consiglieri dovranno pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente con atto sottoscritto dai proponenti e con firma di accettazione da parte degli stessi candidati. Tali operazioni saranno attivate e coordinate dal Comitato Direttivo, o in caso di sua impossibilità da parte dell'Organo di Controllo. Salvo casi urgenti, quali le dimissioni, il perenne impedimento di un consigliere o la sua revoca, le suddette operazioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione dovranno svolgersi di norma entro, e non oltre, 90 (novanta) giorni dalla seduta in cui il Consiglio di Amministrazione avrà approvato il bilancio consuntivo dell'ultimo anno del proprio mandato quinquennale.

Nel caso in cui un consigliere ricopra cariche gestionali in enti pubblici o privati che abbiano stabili rapporti di collaborazione con la fondazione, scatta la revoca del mandato. Tale circostanza comprende anche le organizzazioni partecipate dalla fondazione.

COMPETENZE

E' compito del Consiglio di Amministrazione:

- a) di gestire la Fondazione fornendo le opportune linee di indirizzo al Comitato Direttivo;
- b) di nominare il Presidente, il Vicepresidente vicario, i Componenti del Comitato Direttivo e l'Organo di Controllo;
- c) di istituire Commissioni, nominare esperti ed ogni altro Organismo che sia reputato necessario per le attività della Fondazione, nominandone all'uopo i componenti e definendone compiti, durata ed eventuali corrispettivi;
- d) di approvare, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto, il bilancio preventivo e consuntivo;

- e) di stabilire il compenso spettante all'Organo di Controllo;
- f) di approvare eventuali modifiche al presente Statuto ed avanzare proposte in merito alla estinzione o alla trasformazione della Fondazione;
- g) di provvedere alla gestione degli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo ed a quelli di straordinaria amministrazione;
- h) di approvare i regolamenti dell'ente;
- i) di individuare le linee generali dell'assetto organizzativo in relazione alla gestione della Fondazione;
- l) di nominare le figure di responsabilità all'interno dell'organigramma della Fondazione, determinandone funzioni, natura, compensi e durata del rapporto;
- m) di nominare, nell'ultima seduta di fine mandato, il nuovo Consiglio di Amministrazione, sulla base del disposto del presente articolo, fissandone il numero dei membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire delega, di volta in volta, e per singoli atti, ad uno o più dei suoi membri, con la determinazione dei limiti della delega. Il delegato riferirà al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione, successiva all'operazione compiuta, per la ratifica.

Per le attività delegate a qualche membro del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposto un compenso determinato dal Consiglio stesso e saranno altresì rimborsate le spese sostenute per ragioni d'ufficio, purché documentate, il tutto nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto di diritto dal Presidente della Fondazione ed in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente vicario. In mancanza anche di quest'ultimo, presiede il Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri, con indicazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il verbalizzante della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, a mezzo raccomandata postale o a mano, fax, posta elettronica certificata, o altri mezzi elettronici, con l'indicazione dell'ordine del

giorno da trattare; in caso di urgenza tale avviso potrà essere fatto pervenire non meno di 48 ore prima della riunione con i mezzi su indicati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, a votazione palese, salvo quando si tratti di persone o quando i componenti siano unanimemente d'accordo per il voto segreto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione e di modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione, espresso con votazione palese dagli stessi.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro sociale e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nominato su proposta del Presidente in apertura di ogni riunione e che può essere anche un non Consigliere.

Articolo 11

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da n.3 (tre) a n.5 (cinque) membri, il cui numero è stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta di insediamento.

Ne fanno parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente vicario e da 1 (uno) a 3 (tre) componenti eletti dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a maggioranza dei presenti.

A discrezione del consiglio di amministrazione può essere nominato un solo membro esterno al consiglio di amministrazione.

Le riunioni del Comitato Direttivo, convocate dal Presidente o su richiesta di almeno 2 componenti del Comitato stesso, sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, a votazione palese, salvo quando si tratti di persone o quando i componenti siano unanimemente d'accordo per il voto segreto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro sociale e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nominato su proposta del Presidente in apertura di ogni riunione e che può essere anche un non Consigliere.

Il Comitato Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente vicario.

Il Comitato Direttivo può attribuire ai suoi componenti delega permanente e comunque fino a revoca per l'espletamento di alcune attività della Fondazione.

Il delegato riferirà al Comitato alla prima riunione, successiva all'operazione compiuta, per la ratifica.

Sulla base delle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, al Comitato Direttivo spetta di amministrare in via ordinaria la Fondazione, il suo patrimonio, le entrate derivanti all'ente da convenzioni, servizi, contributi e donazioni nonché le attività previste dall'art.3 e di quanto ad esse necessario.

Il Comitato Direttivo:

- predispone gli schemi dei bilanci, redigendone le relazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, avendoli preventivamente trasmessi all'Organo di Controllo dei Conti;
- predispone i regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione;
- predispone i progetti per l'avviamento di nuovi servizi ed iniziative nell'ambito delle attività previste dall'art.3;
- determina il trattamento economico e giuridico dei dirigenti e del personale, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro vigenti;
- delibera sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenze di esperti, sulle assunzioni del personale entro il limite numerico approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonché su quanto altro necessario al funzionamento della Fondazione, in conformità con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera su quanto delegato ad esso dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Direttivo riferirà al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, sui provvedimenti adottati.

Articolo 12

Il Presidente

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, ne fa le veci il Vicepresidente vicario. Inoltre il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma quando ciò si renda necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo;
- f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento ritenuto opportuno riferendone entro 30 (trenta) giorni al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
- g) coordina i lavori relativi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con il compito anche di notificare la nomina ai Consiglieri eletti; convoca la prima seduta di insediamento del rinnovato Consiglio, che presiederà, avendo messo all'ordine del giorno la nomina del Presidente.

Nel caso il Presidente uscente non provveda a quanto sopra, sarà l'Organo di Controllo a provvedervi secondo legge.

Articolo 13

Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo.

L'organo di controllo, che può essere nominato anche in forma monocratica, resta in carica per 3 (tre) anni.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora venissero superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo.

Nel caso in cui il Presidente uscente non provveda ai compiti di cui all'art.12 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, sarà l'Organo di Controllo a provvedervi secondo legge.

Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Durata e scioglimento

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, l'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, espresso con voto palese, nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri e la durata, e devolvendo i beni residui ad altri Enti del Terzo Settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs.117/2017.

Articolo 16

Albo dei Benefattori e dei Benemeriti

Potrà essere istituito l'Albo dei benefattori e dei benemeriti, nel quale iscrivere, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che abbiano contribuito in modo

significativo al perseguimento delle attività della Fondazione.
FIRMATI: FABBRO FABIO - BERNARDO BORRI, NOTAIO